

Allegato a Prot. n. 3592/RI del 17/09/2019

**Trattativa per l'acquisto di consumabili specifici per analisi OGM del Laboratorio
Chimico di Genova**

CAPITOLATO TECNICO AMMINISTRATIVO

CIG Z7F29C84BC

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Oggetto della trattativa è la fornitura di consumabili Quiagen per analisi OGM

nr.	Descrizione	Codice	Quantità	Quantità
1	DNeasy Blood and Tissue Kit (50)	69504	confezione da 50 pz (1)	1
2	QIAGEN Multiplex PCR Kit (100)	206143	confezione da 100 reaz (1)	3
3	DyeEx 2.0 Spin Kit (250)	63204	confezione da 50 pz (1)	2

(1) scadenza non inferiore a 12 mesi

I prodotti forniti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza.

In particolare la consegna sarà effettuata, entro 15 giorni dalla stipula, presso la sede del seguente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, concordando data e tempi con i sottoindicati Referenti:

► **Direzione Interregionale/Laboratorio Chimico di Genova:**

Via Raffaele Rubattino n.6 – 16126 Genova

Palazzo delle Dogane S. Limbania – *primo piano con ascensore*

Referente: dott.ssa Chiara Natale – Tel.010 8541 322

e-mail dir.liiguria-piemonte-valledaosta.lab.genova@adm.gov.it

La fornitura dovrà essere effettuata al piano e si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto e consegna nei locali indicati, nonché della consegna della documentazione di trasporto e di eventuale fattura accompagnatoria.

Il ritardo rispetto alla data di consegna, dovuto a cause inerenti il trasporto, non esonererà la Società dalla relativa responsabilità e dall'obbligo di pagamento delle penali.

Per l'esecuzione della fornitura del bene oggetto del contratto, il fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a consegnare i beni indirizzo di consegna sopra indicato.

Art. 2 - Valore della fornitura

L'importo a base dell'offerta per la fornitura richiesta ammonta a Euro 1.700,00 (millesettecento/00) IVA esclusa.

La procedura è contraddistinta dal Codice Identificativo Gara (CIG)

Z7F29C84BC.

Art. 3 - Durata

Il presente contratto di fornitura avrà effetto a far data dalla stipula. Il contratto sarà risolto dalla Stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel Patto di integrità, che dovrà essere inoltrato con le modalità indicate nel successivo Art.4.

Art. 4 - Modalità di risposta alla TRATTATIVA

L' offerta, **da effettuare esclusivamente sul sistema del Mercato Elettronico**, dovrà essere corredata mediante inserimento nella procedura MePA della seguente documentazione:

- a) la dichiarazione di tracciabilità finanziaria, allegato 2, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- b) la dichiarazione per anticorruzione, allegato 3, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- c) il patto d'integrità, allegato 4, debitamente compilato e firmato digitalmente;
- d) Il capitolato tecnico controfirmato digitalmente per accettazione;
- e) Il dettaglio dei prezzi offerti.

Art. 5 - Penali

Trovano applicazione le penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto previste dal Bando "*BENI – Ricerca rilevazione scientifica e diagnostica*" presente sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MePA).

Art. 6 – Risoluzione contratto

in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel Patto di Integrità, il contratto sarà risolto da questa Stazione Appaltante.

Art. 7 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito. Tenuto conto che le attività consistono in mera fornitura di materiali ai sensi dell’art.26, comma3-bis, del D.lgs. n°81/2008 non sussiste l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I., in quanto non esistono rischi da interferenza. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.

Art. 8 - Sicurezza sul luogo del lavoro

La Società si impegna all’integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 (di seguito d.lgs. 81/2008) e s.m.i.

Art. 9 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

La fattura, calcolata sulla base dei singoli prezzi unitari offerti, sarà emessa a seguito del verbale di corretta fornitura che certifichi la regolare esecuzione del servizio.

La fattura dovrà essere intestata a:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma

C.F. 97210890584

ed esclusivamente inviata elettronicamente; si precisa che, come disposto dal Decreto Ministeriale 55 del 3 aprile 2013, a far data dal 6 giugno 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno accettare fatture dai propri fornitori che non siano trasmesse in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Per ulteriori precisazioni ed istruzioni si rinvia al sito istituzionale www.fatturapa.gov.it.

Si informa che il codice univoco dello scrivente Ufficio è CBOAH9

SPLIT PAYMENT

A far data dal 1° luglio 2017 le Agenzie Fiscali sottostanno al regime dello *split payment*.

Costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia la regolare intestazione e compilazione della fattura. In particolare la

fattura elettronica, oltre ai dati obbligatori previsti dalla norma, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- n. ordine di acquisto
- n. contratto
- sede
- IBAN
- CIG

La Società fornitrice emetterà fattura solo a seguito della comunicazione di regolare esecuzione della fornitura che sarà inoltrata tramite posta elettronica e conterrà i dati di cui al punto precedente.

L'Agenzia provvederà entro TRENTA giorni dalla data di emissione della fattura alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nel presente contratto.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l'Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Art. 10- Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 (di seguito legge 136/2010) e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto dedicato, dovrà essere comunicato mediante presentazione in sede di offerta della **“Comunicazione del Conto Dedicato”** sulla base del fac-simile allegato alla presente (allegato 2).

La società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

Stante l'obbligo di verifica della stazione appaltante, di cui al comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., la Società si impegna a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia.

Ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9 - bis della legge 136/2010 e s.m.i., la Società che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti)

agli obblighi della tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Genova. Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento previsti dalla legge 136/2010 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del “contratto” e dalla sua integrazione.

La società accetta che l'Agenzia provveda alla liquidazione dei corrispettivi contrattuali, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato , sulla base della consuntivazione della fornitura effettuata.

La Società si impegna a comunicare per iscritto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta – Distretto di Genova – Servizio Acquisti e Contratti, Via Raffaele Rubattino, 4 - 16126 Genova, eventuali successive variazioni relative al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente dedicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 136/2010, l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è **Z7F29C84BC** .

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto si risolverà di diritto.

Art.11 - Cessione del credito

I crediti vantati dalla Società verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie*" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto di cui al precedente art.12, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il **CIG Z7F29C84BC** su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art.12 - Certificazione del credito

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, la Società per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, dovrà abilitarsi sulla piattaforma elettronica (sistema PCC), resa disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e per quel che riguarda questa Agenzia dovrà fare esclusivo riferimento a:

Agenzia Dogane e Monopoli

Codice fiscale: **97210890584**

Pec: dir.amministrazionefinanza@pec.adm.gov.it

Indirizzo: Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma (RM).

Art. 13 - Informativa sui dati acquisiti - Privacy

I dati forniti dalla Società per la presentazione dell'offerta nonché per la stipula del contratto rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 (di seguito Dlgs 196/2003). Nel trattamento dei dati saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del Dlgs 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato si precisa che:

- a) i dati vengono acquisiti ai fini della effettuazione della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Dlgs 50/ 2016, nonché al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui alla legge 136/2010.
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura di affidamento dell'incarico e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione della Società dal procedimento in oggetto;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale interno dell'Amministrazione e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241 del 7 agosto 1990;

- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del d.lgs.196/ 2003, cui si rinvia;
- f) Il soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il sottoscritto Direttore Ufficio Risorse dott. Davide Aimar.

Art.14 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni , si fa riferimento alle "Condizioni Generali di Contratto relative al bando "BENI".

Art.15 - Foro competente

Per eventuali controversie in pendenza del presente atto sarà competente il Foro di Genova.

Art.16 - Informazioni

Questa Direzione regionale è disponibile, per eventuali informazioni e chiarimenti, al numero telefonico al numero 010/ 8541 102 - 103 o mediante posta elettronica all'indirizzo mail dir.liguria-piemonte-valledaosta.risorse.acquisti@adm.gov.it

Art.17 - Imposta di bollo sul contratto

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello inoltrato da Consip S.p.A. (Risoluzione 96/E del 6.12.2013) il contratto (Documento di Stipula) sarà soggetto ad imposta di bollo .Come stabilito dalla Legge di Stabilità 147/2013 il bollo è dovuto nella misura forfettaria di Euro 16,00 per l'intero documento di stipula, per favorire la digitalizzazione .

Il fornitore provvederà ad attestare a questa Direzione l'avvenuto pagamento del bollo. In caso di inadempienza questa Direzione provvederà ad inoltrare l'atto di stipula all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione, come previsto dall'art. 19 del DPR 642/1972.

Art.18 - Stipula del Contratto

La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a Sistema del c.d. "Documento di accettazione" generato dal sistema stesso.

Art.19 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Ufficio Risorse. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il Direttore dell'Ufficio Antifrode o suo delegato.

Il Direttore
Dott. Davide Aimar

